

Circolare 24/2022

Verona – marzo 2022

## ASPETTI CONTRIBUTIVI DEI NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'Inps, con messaggio n. 637/2022, ha fornito i primi chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi connessi con la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 148/2015, disposta dall'articolo 1, commi 191-220, L. 234/2021.

L'Inps provvederà successivamente a fornire con apposita circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi: pertanto, nell'attesa, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

### **Estensione dei beneficiari e aspetti contributivi**

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, a prescindere dalla specifica tipologia, e i lavoratori a domicilio possono essere beneficiari delle integrazioni salariali in costanza di rapporto.

Pertanto, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II, D.Lgs. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

L'obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

### **Integrazioni salariali ordinarie (Cigo)**

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli articoli 10 e 13, D.Lgs. 148/2015, fatto salvo quanto precisato in ordine all'ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

### **Integrazioni salariali straordinarie (Cigs)**

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l'articolo 20, D.Lgs. 148/2015, introducendo il comma 3-bis, il quale prevede: *"Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1"*.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione della Cigs anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fis.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato l'aliquota contributiva già prevista dall'articolo 23, D.Lgs. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

L'articolo 1, comma 220, Legge di Bilancio 2022, ha disposto che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della Cigs (0,90%), per il solo anno 2022, sia ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all'articolo 1, comma 219, lettera c), L. 234/2021: ne consegue che per l'anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo (0,90 - 0,63).

## Fis

L'articolo 1, comma 207, lettera a), L. 234/2021, ha novellato l'articolo 29, D.Lgs. 148/2015, inserendo il comma 2-bis, che dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40"*.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell'ambito di applicazione del Fis, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è previsto che il Fis sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, la già menzionata aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3.

Per l'anno 2022, la misura della contribuzione di finanziamento del Fis è ridotta secondo le seguenti modalità:

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 50 dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli D.I. disciplinanti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella

disciplina del Fis e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo, gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

## **Contributo addizionale**

Sia per la Cigo che per la Cigs è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015. Anche la misura della contribuzione addizionale connessa all'utilizzo delle prestazioni del Fis – analogamente a quanto sopra detto per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale – non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla L. 234/2021 ed è confermata, ai sensi dell'articolo 29, D.Lgs. 148/2015, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Tuttavia, il comma 8-bis – introdotto, nel sopra richiamato articolo 29, D.Lgs. 148/2015, dall'articolo 1, comma 207, lettera f), Legge di Bilancio 2022 – prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% *“a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale [...] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”*.

Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025, il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

## **Lavoratori della pesca**

L'articolo 1, comma 217, Legge di Bilancio 2022, ha esteso - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - i trattamenti di Cisoa ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*